



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 01 /2025

Visti:

- l'art 32 della Costituzione;
- la legge statutaria n. 1/2005 (Statuto della Regione Liguria) e in particolare l'art. 41, comma 2;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (interventi di urgenza in materia di tutela della salute);
- l'art. 650 del codice penale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
-

Considerato che:

- la Regione Liguria è stata interessata negli anni scorsi, ed in particolare nel 2024, da diverse ondate di calore caratterizzate da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità;
- tali elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Considerato altresì che nella seduta del 19 giugno 2025, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e diramato, con nota Prot. n. 3981/C7SAN, il documento recante: "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", che ha l'obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale;

Ritenuto:

- urgente provvedere, in via ordinaria, alla salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Liguria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale;

RITENUTO in particolare che nei cantieri edili e affini, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio ligure tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO", fatti salvi l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell'adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali, l'efficacia ed operatività dei protocolli, definiti dalle parti sociali, e le sopra citate Linee di indirizzo per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore;

RITENUTO che l'applicazione delle suddette linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, garantisca un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le richieste di chiarimento ed integrazione pervenute;

ORDINA

per i motivi richiamati in premessa e in linea con le sopra citate Linee di indirizzo, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria e l'eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore:

1. è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";
2. le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l'adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, in conformità alle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare";

3. in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", citate in premessa;


4. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.

DISPONE

La pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta della Regione Liguria e la trasmissione, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni liguri, alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Genova, li 26 Giugno 2025



Marco Bucci